Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 305 del 31 dicembre 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 31 dicembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 177

LEGGE 9 dicembre 1994, n. **732.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Santiago del Cile l'8 marzo 1993.

LEGGE 9 dicembre 1994, n. **733.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 aprile 1991.

LEGGE 9 dicembre 1994, n. **734.**

Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 9 dicembre 1994, n. **732.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Santiago del Cile l'8 marzo 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Santiago del Cile l'8 marzo 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Cile (qui di seguito denominati Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione fra i due Paesi e, in particolare, determinare favorevoli condizioni per investimenti italiani in Cile e per quelli cileni in Italia;

consapevoli che la promozione e la protezione di tali investimenti stimolano i trasferimenti di capitali e di tecnologia tra i due Paesi e,

tenuto conto dell'Accordo Quadro di Cooperazione Economica, Industriale, Scientifico-Tecnologico, Tecnico e Culturale, tra l'Italia ed il Cile, sottoscritto in Santiago del Cile, l'8 novembre 1990, ed in particolare del suo articolo VIII,

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione, in conformità agli accordi internazionali, di tali investimenti stranieri che siano realizzati o che si realizzino con reale ed effettivo trasferimento di capitali,

contribuiscono ad incentivare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra in conformità alle leggi e ai regolamenti di quest'ultima.

In tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica:

a) diritti di proprietà su beni mobili ed immobili, nonchè ogni altro diritto reale di godimento, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;

b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, ogni altro titolo di credito ovvero titoli di Stato e pubblici;

c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto a prestazioni o servizi correlati ad investimenti provenienti dall'estero, nonchè, come definiti nel successivo punto 5. del presente articolo, i redditi da investimento reinvestiti;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, nomi commerciali, avviamento;

6. Per "territorio" si intende, il territorio compreso entro i confini terrestri ed il mare territoriale di ognuna delle due Parti Contraenti nonchè la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale che si estendono oltre i limiti del mare territoriale delle Parti predette e sopra le quali queste ultime esercitino o possano esercitare, in conformità al diritto internazionale, diritti di sovranità o di giurisdizione ai fini di prospezione, esplorazione, sfruttamento e preservazione di risorse naturali.

Articolo 2

Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente promuoverà, nella misura del possibile, gli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente nel suo territorio e autorizzerà tali investimenti in conformità alla propria legislazione e ai propri regolamenti.

2. Ciascuna Parte Contraente assicurerà sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra. Ciascuna Parte Contraente assicurerà che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, e dalle società e dalle imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti discriminatori od arbitrari.

e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonchè ogni licenza e concessione rilasciata in conformità a vigenti disposizioni per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.

2. Per "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui o abbia assunto obbligazione di effettuare investimenti provenienti dall'estero nel territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Per "persona fisica" si intende per ciascuna Parte contraente, una persona fisica che ne abbia per legge la cittadinanza.

4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità costituita avente sede nel territorio di una di esse e da quest'ultima riconosciuta a norma di legge, come istituti pubblici e persone giuridiche in genere, società di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e, ciò, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.

5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici e spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi di capitale.

Articolo 3

Trattamento nazionale e Clausola della Nazione più favorita

1. Ciascuna Parte Contraente, nell'ambito del proprio territorio, accorderà agli investimenti, ai redditi e alle attività connesse con gli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti, ai redditi e alle attività similari connesse con investimenti di investitori propri o di qualunque Paese Terzo.

2. Ciascuna Parte Contraente proteggerà nel suo territorio gli investimenti effettuati secondo le proprie leggi e regolamenti da investitori dell'altra Parte Contraente e non ostacolerà, con misure ingiustificate o discriminatorie, la gestione, il mantenimento, l'utilizzazione, il godimento, l'ampliamento, la vendita e, eventualmente, la liquidazione di detti investimenti.

3. Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. del presente articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscerà a Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad unioni doganali od economiche, associazione di mercato comune, zone di libero scambio, accordi regionali o subregionali, accordi economici multilaterali internazionali o per effetto di accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi frontalieri.

Articolo 4

Risarcimento per danni o perdite

1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerre o di altri conflitti armati, di stati di emergenza o di altri similari avvenimenti, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento offrirà adeguato risarcimento. I relativi pagamenti avranno luogo senza indebito ritardo e saranno liberamente trasferibili.

2. Gli investitori interessati avranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini della Parte Contraente obbligata e, in ogni caso, avranno trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di Paesi Terzi.

Articolo 5

Nazionalizzazione o esproprio

1. a) Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto per legge o per effetto di sentenze ed ordinanze delle autorità giudiziarie competenti.

b) Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente

nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte, se non per causa di pubblica utilità per motivi di interesse nazionale, dietro immediato, pieno, ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità a disposizioni e procedure di legge.

c) Il giusto risarcimento sarà equivalente al valore effettivo di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la nazionalizzazione, esproprio o misura equivalente effettiva o imminente sia stata annunciata o resa pubblica.

Si intende che il valore effettivo di mercato comprende tutti gli elementi costitutivi e distintivi dell'impresa e delle relative attitivà imprenditoriali.

Il risarcimento dovrà essere pagato senza ritardi, e comprenderà gli interessi maturati, secondo il tipo usuale di interesse bancario, dalla data di nazionalizzazione o esproprio sino alla data del suo pagamento.

Non oltre il momento dell'esproprio, nazionalizzazione o misura equivalente, si saranno dovute assumere le debite misure per determinare e pagare il risarcimento.

Nel caso in cui non venga raggiunto un accordo tra l'investitore e la Parte obbligata, la legalità dell'esproprio, nazionalizzazione o misura equivalente, nonchè l'ammontare del risarcimento, dovranno essere ricorribili in un procedimento giudiziario ordinario.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1. del presente articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento, nonchè, in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.

Articolo 6

Trasferimento dei capitali, dei profitti, delle retribuzioni e dei risarcimenti

1. Ognuna delle Parti Contraenti autorizzerà agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta liberamente convertibile e senza indebito ritardo, di:

a) capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzate per mantenimento e incremento di investimenti;

b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro profitto;

c) somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento;

d) somme destinate al rimborso di prestiti riferiti ad un investimento e per il pagamento degli interessi relativi, documentati in conformità alle disposizioni di legge della Parte Contraente nel cui territorio l'investimento sia stato realizzato e applicabili al momento del loro ottenimento;

e) remunerazioni, indennità, retribuzioni e percezioni generate da lavoro dipendente o autonomo o da prestazioni di servizi, realizzati da cittadini di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente nell'ambito dell'investimento o in relazione alla sua realizzazione, come pure i relativi contributi e prestazioni ai fini previdenziali e di sicurezza sociale, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

f) somme a titolo di risarcimento di cui all'articolo 4 e all'articolo 5, paragrafo c).

2. Tenuto conto dell'articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo lo stesso trattamento riservato a quelli derivanti da investimenti effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora più favorevole.

Articolo 7

Surroga

1. Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'Altra, ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, essa verrà riconosciuta come surrogata di diritto nella stessa posizione

creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o ad una sua istituzione in virtù di tale surroga, verranno rispettivamente applicati gli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

2. Gli investitori conserveranno facoltà ad intervenire o costituirsi parte in azioni giudiziarie già avviate allo scopo di tutelare diritti residui che essi possano rivendicare e che non siano stati oggetto di surroga. Qualora sorgesse controversia, si applicheranno le procedure di cui al successivo articolo 9.

Articolo 8
Trasferimenti

I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo successivamente all'adempimento degli obblighi fiscali e comunque entro sei mesi.

Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta liberamente convertibile al cambio più favorevole, applicabile dal mercato bancario alla data di trasferimento.

Articolo 9
Soluzione delle controversie tra investitori e Parti Contraenti

1) Qualsiasi controversia relativa agli investimenti, insorta tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra,

riguardo problemi regolati dal presente Accordo, sarà per quanto possibile risolta mediante consultazioni amichevoli tra le Parti in controversia.

2) Se tali consultazioni non consentissero una soluzione entro sei mesi dalla data di richiesta scritta di una delle due Parti, la controversia potrà essere sottoposta, a scelta dell'investitore:

- agli organi giudiziari competenti della Parte Contraente nel cui territorio sia localizzato l'investimento;
- oppure ad arbitrato internazionale, nei modi e termini disposti ai successivi paragrafi 3) e seguenti del presente articolo.

L'elezione dell'uno o dell'altro foro da parte dell'investitore sarà definitiva.

3) In caso di ricorso all'abitrato internazionale, la controversia sarà sottoposta, a scelta dell'attore, a uno degli organismi di arbitrato qui di seguito indicati:

a) al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative ad Investimenti (I.C.S.I.D.), istituito dalla Convenzione sul "Regolamento delle Controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati", aperta alla firma in Washington il 18 marzo 1965.

b) Ad un Tribunale arbitrale "ad hoc" istituito, salvo diverso accordo tra le Parti, in conformità alle norme di arbituato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale

Internazionale (UNCITRAL), di cui alla risoluzione 31/98 del 15 dicembre 1976 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli arbitri saranno in numero di tre e , se non cittadini delle Parti Contraenti, dovranno essere cittadini di Paesi che abbiano relazioni diplomatiche con le Parti Contraenti .

4. Nessuna delle Parti Contraenti, che sia parte in una controversia, potrà sollevare in una fase della procedura di arbitrato né in sede di esecuzione di una sentenza di arbitrato, eccezioni basate sul fatto che un investitore Parte avversa abbia, per effetto di una polizza di assicurazione o della garanzia prevista all'Articolo 7 del presente Accordo, ricevuto un indennizzo destinato a coprire in tutto o in parte le perdite subite.

5. Il tribunale arbitrale deciderà sulla base del diritto della Parte Contraente che è parte nella controversia, tenendo conto delle norme di quest'ultima relative ai conflitti di legge, delle disposizioni del presente Accordo, delle clausole di eventuali accordi particolari relativi all'investimento nonchè dei principi di diritto internazionale applicabili in materia e particolarmente, dei principi della buona fede.

6. Le sentenze arbitrali saranno definitive e vincolanti per le Parti nella controversia. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad eseguire le sentenze, in conformità alla propria legislazione nazionale ed alle convenzioni internazionali in materia vigenti per ambedue le Parti Contraenti.

7. Le Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica argomenti attinenti ad un arbitrato o ad un procedimento giudiziario già in corso, finchè le procedure relative non siano state concluse e le Parti nella controversia non abbiano poi adempiuto al lodo del tribunale arbitrale od alla sentenza del competente tribunale interno, secondo i termini di adempimento stabiliti nel lodo o nella sentenza medesimi.

Articolo 10

Regolamento delle controversie tra le parti contraenti

1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica.

2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte nei sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia effettuato notifica per iscritto all'altra Parte Contraente, esse verranno sottoposte, su iniziativa di una di esse, alla competenza di un tribunale arbitrale ad hoc in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

3. Il tribunale arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte nominerà un membro del Tribunale. Tali due membri sceglieranno quindi, quale Presidente, un cittadino di uno Stato Terzo. Il Presidente dovrà essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo le nomine non fossero state ancora effettuate, le Parti Contraenti potranno, in mancanza di altre intese, richiedere la relativa designazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non gli fosse possibile accettare l'incarico, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Ove poi anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non gli fosse possibile accettare, verrà invitato il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue in ordine di precedenza e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il tribunale arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale. Il Tribunale arbitrale stabilirà le proprie procedure.

Articolo 11

Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti Contraenti esistano relazioni diplomatiche o consolari.

Articolo 12

Applicazione di disposizioni varie

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta più favorevoli al loro caso.

2. Qualora una Parte Contraente, in conformità di leggi, regolamenti, disposizioni o specifici contratti abbia adottato, per gli investitori dell'Altra, una normativa più vantaggiosa di quella prevista dal presente Accordo, verrà agli stessi riservato il trattamento più favorevole.

Articolo 13

Ambito di applicazione dell'Accordo

1. Il presente Accordo si applicherà agli investimenti effettuati già, o che si effettuino da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra ed i quali, in conformità alla legislazione applicabile al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, siano stati da quest'ultima registrati come investimento estero.

2. In ogni caso, esso non si applicherà alle controversie già iniziate o risolte prima delle sua entrata in

vigore né alle pretese pendenti od insorte prima di tale data. Inoltre, essa non si applicherà a fatti ugualmente accaduti prima dell'entrata in vigore ovvero nei casi di sussistenza, a tale data, di situazioni di fatto preesistenti.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

Articolo 15

Durata e scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci anni a partire dalla data di espletamento delle procedure di notifica di cui all'Articolo 14 e verrà prorogato tacitamente per successivi periodi di cinque anni, salvo che una delle due Parti non lo abbia denunciato per iscritto prima di un anno dalle rispettive scadenze.
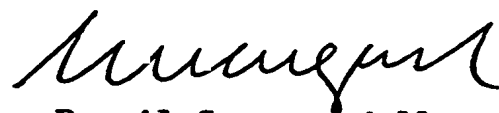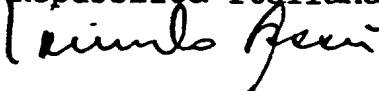
2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al precedente comma, le disposizioni degli Articoli da 1 a 13 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette.

In fede di che i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice copia a Santiago del Cile, il 8 Marzo 1993, in lingua italiana ed in lingua spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica del Cile

P R O T O C O L L O

Nel firmare l'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla Promozione e la Protezione degli Investimenti, sono state inoltre concordate le clausole seguenti da considerare parte integrante di tale Accordo.

1. In riferimento all'intero Accordo:

nei testi originali in lingua italiana ed in lingua spagnola dell'Accordó, le dizioni "cittadinanza" e "cittadino" sono intese corrispondere a quelle di "nacionalidad" e "nacional".

2. In riferimento all'Articolo 3:

ciascuna Parte Contraente regolerà secondo le sue leggi e regolamenti e quanto più favorevolmente possibile, i problemi relativi all'entrata, al soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti sul suo territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei membri delle loro famiglie che, nello spirito del presente Accordo, effettuino attività collegate agli investimenti.

3. In riferimento all'Articolo 8:

a) fermo restando quanto stabilito nell'Articolo 8, la Repubblica del Cile mantiene attualmente un termine, stabilito per legge, unicamente per il rimpatrio del capitale di cui all'Articolo 6, paragrafo 1, comma a), che in nessun caso potrà superare i tre anni dall'ingresso dello stesso.

b) In vigenza del programma cileño per la conversione del debito estero, la Repubblica del Cile concederà il diritto di rimpatrio degli investimenti realizzati da investitori italiani nel quadro del menzionato programma, trascorsi dieci anni dal loro ingresso, e dopo quattro anni per il trasferimento degli utili. Gli utili dei primi quattro anni saranno trasferibili a partire dal quinto anno, in quote annuali del 25%.

c) La Repubblica del Cile, in conformità con i principi contenuti nell'Accordo cui il presente Protocollo si riferisce, si impegna a concedere, a beneficio degli investitori della Repubblica Italiana, qualunque diminuzione o annullamento dei termini summenzionati, che possa essere introdotto per legge nel contesto della politica di libero mercato e di promozione degli investimenti stranieri in Cile.

d) Senza pregiudizio di quanto stabilito in precedenza, in nessun caso l'investitore italiano avrà un trattamento meno favorevole in materia di trasferimenti di quello usato nei confronti degli investitori dei Paesi Terzi.

Fatto in duplice copia a Santiago del Cile il 8 Marzo 1993 in lingua italiana ed in lingua spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica del Cile

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 849):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 6 luglio 1994.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 luglio 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 26 luglio 1994.

Esaminato in aula il 1° agosto 1994 e approvato il 2 agosto 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 735):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 26 ottobre 1994.

Relazione scritta annunciata il 16 novembre 1994 (atto n. 735/*A* - relatore sen. VISENTIN).

Esaminato in aula e approvato il 17 novembre 1994.

94G0772

LEGGE 9 dicembre 1994, n. 733.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 aprile 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 aprile 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

A C C O R D O

FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Indonesia (qui di seguito denominati Parti);

Desiderando intensificare la cooperazione economica fra i due Paesi;

Intendendo creare condizioni favorevoli per gli investimenti da parte di investitori di entrambi i Paesi;

Riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, in base agli Accordi internazionali, stimoleranno singole iniziative imprenditoriali e favoriranno un benessere economico nelle due Parti,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende ogni bene investito o reinvestito da investitori cittadini di una Parte nel territorio dell'altra, in conformità alle leggi e ai regolamenti di quest'ultima, comprendendo, per quanto in modo non esclusivo:

a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto, quali ipoteche, pegni, privilegi e similari diritti;

b) azioni, quote di partecipazione ed obbligazioni di società e interessi nella proprietà di tali società, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;

c) crediti per somme utilizzate per costituire risorse aventi valore economico, nonché crediti per qualsiasi prestazione avente valore economico;

d) diritti di proprietà intellettuale, inclusi diritti d'autore, marchi registrati, brevetti, design industriali, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e l'avviamento;

e) concessioni rilasciate per legge e per contratto, comprese quelle di prospezione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.

2. Per "investitore" si intende ogni persona fisica o giuridica o società, avente nazionalità di una Parte e che abbia effettuato o effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte.

3. Per "persona giuridica" o "società" si intende:

a) per la Repubblica Italiana:

ogni società a responsabilità limitata costituita nel territorio della Repubblica Italiana, o ogni persona giuridica riconosciuta in conformità con la sua legislazione;

b) per la Repubblica di Indonesia:

ogni società a responsabilità limitata costituita nel territorio della Repubblica di Indonesia, o ogni persona giuridica riconosciuta in conformità alla sua legislazione.

4. Per "persona fisica" si intende:

a) per la Repubblica Italiana:

le persone che, in conformità alle leggi della Repubblica Italiana, sono cittadini italiani;

b) per la Repubblica di Indonesia:

le persone che, in conformità alle leggi della Repubblica di Indonesia, sono cittadini indonesiani.

5. Per "utili" o "reddito" si intendono le somme ricavate ovvero realizzate, ma non ancora incassate, da un investimento ed, in particolare ma non esclusivamente, sono compresi profitti, interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties o compensi vari.

6. Per "territorio" si intende:

a) per la Repubblica Italiana:

in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le zone marine e sottomarine sulle quali la Repubblica Italiana abbia sovranità od eserciti, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità o di giurisdizione;

b) per la Repubblica di Indonesia:
il territorio della Repubblica di Indonesia, come definito dalle sue leggi e le aree adiacenti sulle quali la Repubblica di Indonesia abbia sovranità, diritti di sovranità o giurisdizione in conformità con quanto disposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982.

ARTICOLO II

Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Ciascuna Parte incoraggerà per quanto possibile gli investitori dell'altra Parte ad effettuare investimenti nel proprio territorio, li permetterà in conformità alle proprie leggi e regolamenti ed accorderà a tali investimenti un trattamento giusto ed equo.

2. Ciascuna Parte assicurerà che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra, nonché

le società nelle quali tali investimenti siano stati effettuati, non siano in alcun modo soggetti a provvedimenti ingiustificati o discriminatori o, in generale, a un trattamento meno favorevole di quello accordato ad altri investitori stranieri.

ARTICOLO III

Finalità dell'Accordo

Il presente Accordo si applicherà agli investimenti di investitori della Repubblica Italiana nel territorio della Repubblica di Indonesia che siano stati preventivamente ammessi, in conformità alla legge No. 1 del 1967 sugli investimenti di capitale straniero ed a ogni altra legge che la modifichi o sostituisca, al momento o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, nonché agli investimenti di investitori della Repubblica di Indonesia nel territorio della Repubblica Italiana che siano stati riconosciuti dalle competenti Autorità italiane come proposti in conformità ad ogni specifica legge e regolamento italiani.

Gli investimenti italiani effettuati nella Repubblica di Indonesia e riconosciuti dalle Autorità indonesiane prima dell'entrata in vigore della Legge No. 1 del 1967 sugli Investimenti di capitale straniero, gli investimenti italiani realizzati dopo l'entrata in vigore della predetta legge ma prima dell'entrata in vigore del

ancora riconosciuti ufficialmente alla data di entrata in vigore del presente Accordo, potranno ottenere l'ammissione in conformità di quanto previsto dalla Legge No. 1 del 1967 sugli investimenti di capitale straniero.

ARTICOLO IV

Clausola della Nazione più favorita

1. Nessuna Parte, nel proprio territorio, sottoporrà gli investimenti ed i relativi redditi degli investitori dell'altra, ad un trattamento meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi di investitori di ogni Stato terzo.

2. Nel proprio territorio, nessuna Parte sottoporrà gli investitori dell'altra Parte per quanto riguardi la gestione, l'uso, il godimento o la cessione dei loro investimenti nonché di ogni attività con questi ultimi connessa, ad un trattamento meno favorevole di quello da essa accordato a cittadini od investitori di ogni Stato terzo.

3. Indipendentemente da quanto riportato ai punti precedenti, agli investimenti realizzati dagli investitori di una Parte nel territorio dell'altra sarà accordato un trattamento giusto ed equo, non meno favorevole di quello che quest'ultima accorda ai propri cittadini ed alle proprie società, in base alle proprie vigenti leggi e regolamenti.

4. Il trattamento di cui sopra non si applicherà ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce ad investitori di un Paese terzo per effetto di una sua partecipazione ad Unioni doganali, associazioni di Mercato Comune, Zone di libero scambio, Accordi economici multilaterali internazionali o per effetto di Accordi conclusi tra questa Parte ed uno Stato terzo per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

ARTICOLO V

Risarcimenti per danni o perdite

Qualora gli investitori di una Parte i cui investimenti nel territorio dell'altra abbiano subito perdite a causa di guerre o di altri conflitti armati, rivoluzioni, emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o tumulti avvenuti nel territorio di questa seconda Parte, verrà accordato da quest'ultima, per quanto riguardi restituzione, indennizzo, compensazione od altra forma di accomodamento, adeguato risarcimento.

Questo risarcimento sarà non meno favorevole di quello che tale seconda Parte accordi ai propri cittadini e, comunque, agli investitori di ogni Paese terzo. I relativi pagamenti saranno liberamente trasferibili in valuta convertibile, senza indebito ritardo.

ARTICOLO VI

Nazionalizzazione Esproprio e Pagamento dei relativi Risarcimenti

1. Gli investimenti di cittadini o società di entrambe le Parti non saranno nazionalizzati, espropriati o sottoposti a misure aventi effetti analoghi alla nazionalizzazione od all'esproprio (d'ora in poi definiti come esproprio) nel territorio dell'altra Parte, se non per pubbliche finalità riferite a necessità interne della Parte espropriante e contro pieno, immediato, ed effettivo risarcimento.

Tale risarcimento ammonterà al reale valore di mercato dell'investimento espropriato prima del momento in cui la decisione di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica. Tale ammontare sarà calcolato secondo metodi concordati da entrambe le Parti in conformità con standard di valutazione internazionalmente accettati. Qualora il reale valore di mercato non potesse essere facilmente accertato, il risarcimento verrà determinato sulla base di obiettivi principi di equità, tenuto conto, tra l'altro, del capitale investito, della sua rivalutazione o svalutazione, degli utili correnti, del valore degli ammortamenti nonché di ogni altro relativo fattore reciprocamente accettato.

Il risarcimento sarà effettuato senza indebito ritardo, sarà effettivamente esigibile e liberamente trasferibile.

Il risarcimento comprenderà gli interessi, calcolati al tasso d'interesse applicabile concordato tenendo conto dei tassi prevalenti, maturati dalla data di esproprio fino alla data di pagamento, a meno che l'investitore non abbia mantenuto il godimento degli investimenti espropriati fino alla data del predetto risarcimento.

La legittimità di ogni esproprio e le sue procedure così come, senza compromettere i diritti dell'investitore interessato a ricorrere ai mezzi di soluzione controversie di cui all'Articolo 10 del presente Accordo, l'ammontare e il metodo di pagamento dei risarcimenti, saranno soggetti a revisione secondo i prescritti procedimenti di legge in conformità con le vigenti leggi e regolamenti della Parte espropriante.

2. Qualora una Parte espropri i beni di una società, registrata o costituita in base alle vigenti leggi, in qualsiasi parte del suo territorio e nella quale cittadini o società dell'altra Parte possiedano azioni, essa assicurerà che le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo siano applicate secondo modalità atte a garantire ai proprietari di tali azioni il risarcimento previsto nel predetto paragrafo.

Quanto previsto nel paragrafo 1 del presente Articolo si applicherà anche ai redditi derivanti da investimento, qualora reinvestiti nello stesso

ARTICOLO VII

Rimpatrio di Investimenti

1. Ognuna delle Parti nell'ambito delle proprie leggi e regolamenti, riguardo agli investimenti effettuati da investitori dell'altra, assicurerà a questi investitori, dopo che essi abbiano assolto ogni loro obbligo fiscale, il trasferimento di:

a) capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzate per mantenere ed incrementare investimenti;

b) utili netti maturati in proporzione alle azioni detenute dall' azionista straniero;

c) rimborsi di ogni prestito e dei relativi interessi, in quanto siano componente dell'investimento, approvato dal Governo, cui si riferiscano;

d) pagamenti di royalties, in quanto siano elemento dell'investimento, approvato dal Governo, cui si riferiscano;

e) ricavi derivanti dalla vendita di azioni di proprietà di azionisti stranieri;

f) risarcimenti in caso di danni o perdite;

g) risarcimenti in caso di esproprio;

h) ricavi percepiti da azionisti esteri in caso di liquidazione.

2. Qualora un cittadino o una società di una delle Parti non abbia stipulato diverso accordo con le competenti autorità dell'altra Parte, nel cui territorio i rispettivi investimenti siano situati, i trasferimenti valutari da effettuarsi in conformità al paragrafo 1 del presente Articolo saranno consentiti nella valuta originaria di investimento o in qualsiasi altra valuta liberamente convertibile. Tali trasferimenti verranno effettuati al tasso di cambio prevalente alla data del trasferimento e secondo le transazioni correnti nella valuta da trasferirsi.

3. Ciascuna Parte potrà mantenere in vigore leggi e regolamenti che richiedano informazioni di carattere amministrativo sui trasferimenti di valuta.

ARTICOLO VIII

Surroga

Nel caso in cui una Parte od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia contro rischi non-commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte ed abbia effettuato pagamenti a tale investitore in base alla garanzia concessa, l'altra Parte riconoscerà i diritti dell'investitore assicurato alla Parte garante e la surroga di quest'ultimo non eccederà i diritti originari dell'investitore. Per quanto

concerne i pagamenti da effettuare alla Parte garante od alla sua istituzione in virtù di tale surroga, verranno rispettivamente applicate le disposizioni degli articoli VI e VII del presente Accordo.

ARTICOLO IX

Modalità dei Trasferimenti

I trasferimenti di cui agli Articoli V, VI, VII e VIII avranno luogo senza indebito ritardo e comunque entro sei mesi, purchè il relativo ammontare sia stato accertato e sia stato assolto ogni obbligo fiscale.

In ogni caso, i trasferimenti di cui all'Articolo VI saranno perfezionati dopo il completamento delle procedure di risarcimento e di accertamento del relativo ammontare. I trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile ed al prevalente tasso di cambio applicabile alla data del trasferimento.

ARTICOLO X

Regolamento di Controversie tra Investitori e Parti

1. Le controversie fra una Parte e gli investitori dell'altra, saranno, per quanto possibile, risolte amichevolmente.

2. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data di una richiesta scritta, l'investitore interessato potrà a sua scelta, per una risoluzione, sottoporle:

   a) al Tribunale, e sue successive istanze, della Parte Contraente competente per territorio;

   b) al "Centro Internazionale per la risoluzione delle controversie relative a investimenti", per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington 18 marzo 1965 sul "Regolamento delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati".

3. Una persona giuridica che sia costituita o riconosciuta in conformità alle disposizioni di legge vigenti nel territorio di una delle Parti e nella quale, prima che insorga una controversia, la maggioranza delle azioni sia di proprietà di investitori dell'altra, verrà considerata, per l'applicazione delle procedure di conciliazione e di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington 18 marzo 1965 e al Regolamento Arbitrale della Commissione ONU per il Diritto Commerciale Internazionale, come persona giuridica di questa Parte .

4. La Parte che sia parte in una controversia, in qualunque fase del procedimento o dell'esecuzione di un lodo arbitrale, non potrà opporre il fatto che l'investitore, controparte nella medesima controversia, abbia ottenuto, per effetto di un contratto di assicurazione, un risarcimento per tutto o parte dei propri danni o perdite.

5. Nel caso in cui insorgano obiezioni o difficoltà a sottoporre la controversia al "Centro Internazionale per la risoluzione delle Controversie", la questione potrà essere sottoposta ad un Tribunale ad hoc in conformità al Regolamento Arbitrale della "Commissione ONU per il Diritto Commerciale Internazionale", di cui alla Risoluzione 31/98 del 15 Dicembre 1976 e secondo le disposizioni del seguente Articolo XI, qualora applicabili.

6. Fintantoché siano pendenti procedimenti giudiziari avviati per la risoluzione di una controversia, entrambe le Parti si asterranno da ogni sorta di intervento.

ARTICOLO XI

Regolamento delle Controversie tra le Parti

1. Ogni controversia che possa insorgere tra le Parti, relativa all'interpretazione ed alla applicazione

del presente Accordo, dovrà essere, per quanto possibile, risolta amichevolmente per via diplomatica.

2. Nel caso in cui la controversia non possa essere risolta entro i sei mesi dalla data in cui una delle Parti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte, essa verrà, su iniziativa di una di esse, sottoposta alla competenza di un Tribunale Arbitrale ad hoc come previsto dalle disposizioni del presente Articolo.

3. IL Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte nominerà un membro del Tribunale. Questi due membri sceglieranno poi, quale Presidente, un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.

4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti, in mancanza di altri Accordi, potrà richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia entro tre mesi. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti, o per qualsiasi altro motivo non potesse accettare il predetto incarico, la richiesta sarà fatta al Vice Presidente della Corte. Ove poi anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti, o per qualsiasi altro motivo non fosse a lui possibile accettare, il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano, che non sia cittadino di una delle Parti, verrà invitato ad effetture tali nomine.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale.

Il Tribunale Arbitrale tuttavia potrà stabilire, con propria decisione, che una parte più consistente delle spese venga sostenuta da una delle due Parti e tale decisione sarà vincolante per entrambe le Parti.

Il Tribunale Arbitrale stabilità le proprie modalità di procedura.

ARTICOLO XII

Applicazione di Disposizioni varie

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta più favorevoli.

2. Qualora una Parte Contraente, per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni o altre normative di carattere generale abbia adottato, per gli investitori

dell'altra, un trattamento più vantaggioso di quello previsto dal presente Accordo, verrà a questi riservato il trattamento più favorevole.

ARTICOLO XIII

Entrata in vigore durata e scadenza

1. Il presente Accordo entrerà in vigore dopo tre mesi dalla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica ed esecuzione.

Esso rimarrà in vigore per un periodo di 10 anni e rimarrà successivamente in vigore per un ulteriore periodo di 10 anni e così via, salvo che una delle due Parti non lo abbia denunciato per iscritto un anno prima della data di scadenza.

2. Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli articoli da I a XII rimarranno in vigore per altri 10 anni a partire dalla data di scadenza del presente Accordo.

In fede di ciò i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO in triplice copia a. Roma .il. 25 aprile 1991 in lingua italiana, indonesiana ed inglese. I tre testi fanno ugualmente fede. In caso di controversie relative all'interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

CONCERNING THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Indonesia (each hereinafter referred to as a "Party");

DESIRING to intensify economic cooperation between both countries;

INTENDING to create favourable conditions for investments by investors of either country, and

RECOGNIZING that the promotion and protection under international agreement of such investments will stimulate individual business initiative and will increase prosperity in both countries;

Have agreed as follows:

ARTICLE I

Definitions

For the purpose of this Agreement:

1. The term "investment" means any kind of asset invested or reinvested by an investor being a national of one Party in the territory of the other, in conformity with the laws and regulations of the latter, including but not exclusively:
   a. movable and immovable property as well as other rights such as mortgages, liens, pledges, and similar rights;
   b. shares, stocks and debentures of companies or interest in the property of such companies, as well as Government and public securities in general;
   c. claims to money utilized with the purpose of creating an economic value or to any performance having an economic value;
   d. intellectual property rights including copyright, commercial trade-marks, patents, industrial designs, know how, trade secrets, trade names and goodwill;
   e. business concessions conferred by law or under contract including concessions to search for, extract or exploit natural resources.

2. "Investor" means any national, or legal person or company, being a national of a Party, who effected, or is effecting, investments in the territory of the other Party;

3. "Legal person" or "Company" means:
   a. In respect of the Italian Republic:
      any company with a limited liability incorporated in the territory of the Italian Republic, or any juridical person constituted in accordance with its legislation.
   b. In respect of the Republic of Indonesia:
      any company with a limited liability incorporated in the territory of the Republic of Indonesia, or any juridical person constituted in accordance with its legislation;

4. "Nationals" means:
   a. In respect of the Italian Republic:
      persons who, according to the laws of the Italian Republic, are Italian nationals.
   b. In respect of the Republic of Indonesia:
      persons who, according to the laws of the Republic of Indonesia, are Indonesian nationals;

5. "Returns" or "income" means the amounts yielded or realized, but not yet cashed, by an investment and in particular, though not exclusively, includes profit, interest, capital gains, dividends, royalties or fees.

6. "Territory" means:
   a. In respect of the Italian Republic:
      in addiction to the areas lying within the land boundaries, the marine and submarine zones too, over which the Italian Republic have sovereignty or

exercise sovereign or jurisdictional rights, according to international law.

b. In respect of the Republic of Indonesia:
the territory of the Republic of Indonesia, as defined in its laws and the adjacent areas, over which the Republic of Indonesia has sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in accordance with the provisions of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sca.

ARTICLE II

Promotion and Protection of Investments

1. Either Party shall promote as far as possible the investments in its territory by the investors of the other Party, permit such investments according to its laws and regulations and accord such investments equitable and reasonable treatment.

2. Both Parties shall ensure that the management, maintenance, enjoyment, transformation cessation and liquidation of investments effected in their territory by investors of the other Party, as well as the companies in which these investments have been made, shall in no way be subject to unjustified or discriminatory measures or, in general, to a treatment less favourable to that accorded to other foreign investors.

ARTICLE III

Scope of the Agreement

This Agreement shall apply to investments by investors of the Italian Republic in the territory of the Republic of Indonesia which have been previously granted admission in accordance with the Law No. 1 of 1967 on Foreign Capital Investment and any law amending or replacing it, at or after the entry into force of this Agreement, and to investments by investors of the Republic of Indonesia in the territory of the Italian Republic, which have been recognized as proposed in conformity with any relevant Italian law or regulation by the competent Italian authorities.
As for the Italian investments made in the Republic of Indonesia and recognized by the Indonesian authorities before the Foreign Capital Investment Law No. 1 of 1967 and those made after the entry into force of this Foreign Capital Investment Law, but done before the entry into force of this Agreement, as well as the Italian investments not yet officially recognized at the date of the entry into force of this Agreement, shall obtain admission in accordance with the provisions of the Foreign Capital Investment Law No. 1 of 1967

ARTICLE IV

Most Favoured Nation Provisions

1. Neither Party shall in its territory subject investments effected by, and income accruing to, investors of the other Party to a less favourable treatment than that which it accords to investments effected by, and income accruing to, investors of any third State.

2. Neither Party shall in its territory subject investors of the other Party, as regards their management, use, enjoyment or disposal of their investment, as well as to any activity connected with these investments, to a less favourable treatment than that which it accords to nationals or investors of any third State.

3. Notwithstanding preceding paragraphs, investments made by investors of one Party in the territory of the other Party shall be accorded fair and equitable treatment not less favourable than that which the latter Party accords its own nationals or companies, according to its applicable laws and regulations.

4. The treatment mentioned above shall not apply to any advantage or privilege accorded to investors of a third State by either Party based on the membership of that Party in a Custom Union, Common Market, Free Trade Zone, Economic Multilateral International Agreement or based on

an Agreement concluded between that Party and a third State on avoidance of double taxation or to facilitate cross-border trade.

ARTICLE V

Compensation for Damages or Losses

Investors of one Party, whose investments in the territory of the other Party suffer losses owing to war or other armed conflict, revolution, national emergency, revolt, insurrection or riot in the territory of the latter Party, shall be accorded by this latter Party, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, adequate compensation. This compensation shall be not less favourable than that which the latter Party accords to its own nationals and, at all events, to investors of any third State.
Compensation payments shall be freely transferable in convertible currency without undue delay.

ARTICLE VI

Nationalization, Expropriation and Payment of Compensation thereof

1. Investments of nationals or companies of either Party shall not be nationalized, expropriated or subjected to

measures having effect equivalent to nationalization or expropriation (hereinafter referred to as "expropriation") in the territory of the other Party except for a public purpose related to the internal needs of the expropriating Party and against full, immediate and effective compensation.

Such compensation shall amount to the real market value of the investment expropriated prior to the moment in which the decision to expropriate is announced or made public. Such amount shall be calculated according to the method agreed upon by both parties in conformity with international acknowledged evaluation standards. In case that the real market value cannot be easily ascertained, the compensation shall be determined on equitable objective principles, taking into account, inter alia, the capital invested, its appreciation or depreciation, current returns, replacement value and any other relevant factor mutually agreed upon. The compensation shall be made without undue delay, effectively realizable and freely transferable.

Compensation shall include interest calculated on an applicable interest rate agreed upon according to the prevailing rates, accruing from the date of expropriation to the date of payment, except the investor has maintained the enjoyment of the expropriated investment until the date of the said compensation.

The legality of any expropriation and its procedures as well as, without prejudicing the rights of the concerned

investor to apply the settlement procedures of Art.X of this Agreement, the amount and the method of payment of compensations, shall be subject to review by due process of law in accordance with the existing laws and regulations of the expropriating party.

2. Where a Party expropriates the assets of a company which is incorporated or constituted under the law in force in any part of its territory, and in which nationals or companies of the other Party own shares, it shall ensure that the provisions of paragraph 1 of this Article are applied to the extent necessary to guarantee the compensation provided for in that paragraph to the owners of these shares. The provisions of paragraph 1 of this Article shall also apply to income from an investment, whenever reinvested in the same investment.

ARTICLE VII

Repatriation of Investment

1. Either Party shall within the scope of its laws and regulations, in respect to investment by investors of the other Party, grant to those investors, after they have complied with all their fiscal obligations, the transfer of:
   a. Capital and additional capital amounts used to maintain and increase investments;

b. Net operating profits in proportion to the share-holding of the foreign participants;

c. Repayment of any loan and the relevant interest thereof, as far as it is a part of the intended investment which has been approved by the Government;

d. Payment of royalties as far as it is a part of the intended investment which has been approved by the Government;

e. Proceeds from sales of shares owned by the foreign share-holders;

f. Compensation in case of damages or losses;

g. Compensation in case of expropriation;

h. Proceeds received by foreign share-holders in case of liquidation;

2. To the extent a national or company of either Party has not made another arrangement with the appropriate authorities of the other Party in whose territory the investment of such national or company is situated, currency transfers made pursuant to paragraph 1 of this Article shall be permitted in the currency of the original investment or in any other freely convertible currency. Such transfers shall be made at the prevailing rate of exchange on the date of transfer with respect to current transaction in the currency to be transferred.

3. Either Party may maintain laws and regulations requiring administrative information reports of currency transfers.

ARTICLE VIII

Subrogation

In case one Party or any of its institutions has granted any guarantee against non-commercial risks in respect of an investment by its investor in the territory of the other Party and has made payment to such investor under that guarantee, the other Party shall recognize the assignment of the rights to the insured investor to the Party guarantor and the subrogation of the latter shall not exceed the original rights of such investor. As regards the transfer of payments to be made to the Party guarantor or its institution by virtue of such subrogation the provision of Article VI and VII shall apply respectively.

ARTICLE IX

Transfer Procedures

The transfers referred to in Articles V, VI, VII and VIII shall be effected without undue delay and, at all events, within six months, provided that the relevant amounts have been ascertained and all fiscal obligations have been met. However, transfers referred to the Art. VI. shall be performed after completion of the indemnification procedures and the ascertainment of the relevant compensation amounts. Transfers shall be made in a convertible currency at the prevailing exchange rate applicable on the date of the transfer.

ARTICLE X

Settlement of Dispute
between
Investors and the Parties

1. Any disputes arising between a Party and the investors of the other, shall be settled amicably as far as possible.

2. In the event that such a dispute cannot be settled amicably within six months of the date of a written application, the investor in question may submit the dispute, at his discretion, for settlement to:

   a. the Party's Court, at all instances, having territorial jurisdiction;
   b. the "International Centre for the Settlement of Investment Disputes", for the application of the conciliation and arbitration procedures provided by the Washington Conventions of 18th March 1965 on the "Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States".

3. A juridical person which is incorporated or constituted under the law in force in the territory of the one Party and in which, before a dispute arises, the majority of the shares are owned by investors of the other Party shall, for the purposes of any conciliation or

arbitration procedure in accordance with the Washington Convention of 18th March 1965 and the Rules of the UN Commission on International Trade, be treated as a juridical person of the other Party.

4. The Party which is a party to the dispute shall not raise as an objection at any stage of the proceeding or enforcement of an award the fact that the investor which is the other party to the dispute has received in pursuance of an insurance contract an indemnity in respect of some or all of its damages or losses.

5. In case of any objection or difficulty to submit the dispute to the "International Center for the Settlement of Investment Disputes", the question may be submitted to an ad-hoc tribunal in accordance with the Arbitration Rules of the "UN Commission on International Trade Law", as for Resolution 31/98 of 15th Dec. 76 and pursuant to the provisions of the following Art.XI, whenever applicable.

6. While arbitration of judicial proceedings instituted for the settlement of such a dispute are in progress, both Parties shall refrain from any intervention.

ARTICLE XI

Settlement of Disputes between the Parties

1. Any disputes which may arise between the Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through diplomatic channels.

2. In the event that the dispute cannot be settled within six months from the date on which one of the Parties notifies in writing to the other Party, the dispute shall, at the request of one of them, be laid before an ad-hoc Arbitration Tribunal as provided in this Article.

3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the receipt of the request for arbitration, each Party shall appoint a member of the Tribunal. These two members shall then select a national of a Third State to act as Chairman. The Chairman shall be appointed within three months from the date on which the two other members are appointed.

4. If the appointment have not been agreed within the time provided by paragraph 3 of this Article, either of the Parties, in default of any other arrangement, may apply

to the President of the International Court of Justice to make the appointments within three months. In the event that the President of the Court is a national of one of the Parties or he is otherwise prevented from discharging the said function, the application shall be made to the Vice President of the Court. If the Vice President of the Court is a national of one of the Parties or he is equally prevented from discharging the said function for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Parties, shall be invited to make the appointments.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decisions shall be binding. Both Parties shall pay the costs of their own arbitrator and of their own costs at the hearings. The President's costs and any other cost shall be divided equally between the Parties. The Arbitration Tribunal may, however, in its decision, direct that a higher proportion of cost shall be borne by one of the two Parties, and this award shall be binding on both Parties.
   The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedures.

ARTICLE XII

Application of other Provisions

1. Whenever any issue is governed both by this Agreement and by another international Agreement to which both the

Parties are parties, or whenever it is governed otherwise by general international law, the most favourable provisions, case by case, shall be applied to the Parties and to their investors.

2. Whenever, as a result of laws, regulations, provisions or of other legal general dispositions, one of the Parties has adopted a more advantageous treatment for the investors of the other Party than that provided in this Agreement, they shall accorded the more favourable treatment.

ARTICLE XIII

Entry into Force and Duration and Termination

1. The present Agreement shall enter into force three months after the notification between the Parties of the accomplishment of their respective internal procedures of ratification and execution.

   It shall remain in force for a period of ten years and shall continue in force thereafter for another period of ten years and so forth, unless denounced in writing by either Party one year before its expiration.

2. In respect of investments made prior to the date of termination of the present Agreement, the provisions of

Article I to XII shall continue to be effective for a further period of ten years from the date of termination of the present Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorized thereto by their respective Governments have signed this Agreement.

DONE in triplicate at ..Rome....on April 25th 1991 in Italian, Indonesian and English languages. The three texts are equally authentic. If there is any dispute concerning the interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 851):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 6 luglio 1994.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 luglio 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, IX e X.

Esaminato dalla III commissione il 26 luglio 1994.

Esaminato in aula il 1° agosto 1994 e approvato il 2 agosto 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 737):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 26 ottobre 1994.

Relazione scritta annunciata il 16 novembre 1994 (atto n. 737/*A* - relatore sen. VISENTIN).

Esaminato in aula e approvato il 17 novembre 1994.

94G0773

LEGGE 9 dicembre 1994, n. 734.

Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il secondo protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, adottato dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

DEUXIÈME PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES, VISANT À ABOLIR LA PEINE DE MORT

NATIONS UNIES
1990

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort

Les Etats parties au présent Protocole,

Convaincus que l'abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la dignité humaine et le développement progressif des droits de l'homme,

Rappelant l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948, ainsi que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966,

Notant que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques se réfère à l'abolition de la peine de mort en des termes qui suggèrent sans ambiguïté que l'abolition de cette peine est souhaitable,

Convaincus que toutes les mesures prises touchant l'abolition de la peine de mort doivent être considérées comme un progrès quant à la jouissance du droit à la vie,

Désireux de prendre, par le présent Protocole, l'engagement international d'abolir la peine de mort,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

1. Aucune personne relevant de la juridiction d'un Etat partie au présent Protocole ne sera exécutée.

2. Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction.

Article 2

1. Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole, en dehors de la réserve formulée lors de la ratification ou de l'adhésion et prévoyant l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre.

2. L'Etat partie formulant une telle réserve communiquera au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lors de la ratification ou de l'adhésion, les dispositions pertinentes de sa législation interne qui s'appliquent en temps de guerre.

3. L'Etat partie ayant formulé une telle réserve notifiera au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la proclamation ou la levée de l'état de guerre sur son territoire.

Article 3

Les Etats parties au présent Protocole feront état, dans les rapports qu'ils présentent au Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 40 du Pacte, des mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet au présent Protocole.

Article 4

En ce qui concerne les Etats parties au Pacte qui ont fait la déclaration prévue à l'article 41, la compétence reconnue au Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations s'étend aux dispositions du présent Protocole, à moins que l'Etat partie en cause n'ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l'adhésion.

Article 5

En ce qui concerne les Etats parties au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966, la compétence reconnue au Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de leur juridiction s'étend aux dispositions du présent Protocole, à moins que l'Etat partie en cause n'ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l'adhésion.

Article 6

1. Les dispositions du présent Protocole s'appliquent en tant que dispositions additionnelles du Pacte.

2. Sans préjudice de la possibilité de formuler la réserve prévue à l'article 2 du présent Protocole, le droit garanti au paragraphe 1 de l'article premier du présent Protocole ne peut faire l'objet d'aucune des dérogations visées à l'article 4 du Pacte.

Article 7

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé le Pacte.

2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré.

4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 8

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 9

Les dispositions du présent Protocole s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.

Article 10

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte :

a) Des réserves, communications et notifications reçues au titre de l'article 2 du présent Protocole;

b) Des déclarations faites en vertu des articles 4 ou 5 du présent Protocole;

c) Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 7 du présent Protocole;

d) De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article 8 de celui-ci.

Article 11

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats visés à l'article 48 du Pacte.

Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme du Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1989, dont l'original se trouve déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, tel que ledit Protocole a été ouvert à la signature.

Pour le Secrétaire général,
Le Conseiller juridique :

Carl-August Fleischhauer

Organisation des Nations Unies, New York
le 6 février 1990

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici ...., sull'abolizione della pena di morte

Gli Stati Parti al presente Protocollo

Convinti che l'abolizione della pena di morte contribuisca a promuovere la dignità umana e lo sviluppo graduale dei diritti dell'uomo,

Richiamando l'articolo 3 della Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo adottata il 10 dicembre 1948, nonché l'articolo 6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 1966,

Notando che l'articolo 6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici fa riferimento all'abolizione della pena di morte in termini che lasciano intendere inequivocabilmente che l'abolizione di tale pena è auspicabile,

Convinti che tutti i provvedimenti adottati relativi all'abolizione della pena di morte devono essere considerati come un progresso per quanto riguarda il godimento del diritto alla vita,

Desiderosi di assumere , con il presente Protocollo, l'impegno internazionale di abolire la pena di morte,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo primo

1. Nessuna persona soggetta alla giurisdizione di uno Stato parte al presente Protocollo sarà giustiziata.

2. Ciascuno Stato Parte adotterà tutti i provvedimenti necessari per abolire la pena di morte nell'ambito della sua giurisdizione.

Articolo 2

1. Non è ammessa alcuna riserva al presente Protocollo, salvo la riserva formulata all'atto della ratifica o dell'adesione e che prevede l'applicazione della pena di morte in tempo di guerra a seguito di una condanna per un delitto di natura militare di gravità estrema commesso in tempo di guerra.

2. Lo Stato Parte che formula tale riserva comunicherà al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite all'auto della ratifica o dell'adesione, le disposizioni pertinenti della sua legislazione interna che si applicano in tempo di guerra.

3. Lo Stato Parte che ha formulato tale riserva notificherà al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il proclama o l'abolizione dello stato di guerra sul suo territorio.

Articolo 3

Gli Stati parti al presente Protocollo esporranno nei rapporti da essi presentati al Comitato dei Diritti dell'Uomo ai sensi dell'articolo 40 del Patto, i provvedimenti da essi adottati per dare effetto al presente Protocollo.

Articolo 4

Per quanto riguarda gli Stati Parti al Patto che hanno pronunciato la dichiarazione di cui all'articolo 41, la competenza riconosciuta al Comitato dei Diritti dell'Uomo di ricevere ed esaminare comunicazioni in cui uno Stato allega che un altro Stato parte non adempie ai suoi obblighi, si estende alle disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo Stato che è parte in causa non abbia fatto una dichiarazione in senso opposto all'atto della ratifica o dell'adesione.

Articolo 5

Per quanto riguarda gli Stati Parti al primo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai Diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 1966, la competenza riconosciuta al Comitato dei Diritti dell'Uomo di ricevere ed esaminare comunicazioni emananti da privati soggetti alla loro giurisdizione si estende alle disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo Stato parte in causa non abbia pronunciato una dichiarazione in senso opposto all'atto della ratifica o dell'adesione.

Articolo 6

1. Le disposizioni del presente Protocollo si applicano come disposizioni addizionali del Patto.

2. Senza pregiudizio della possibilità di formulare la riserva prevista all'articolo 2 del presente Protocollo il diritto garantito al paragrafo 1 dell'articolo primo del presente Protocollo non può essere oggetto di nessuna delle deroghe di cui all'articolo 4 del Patto.

Articolo 7

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che ha firmato il Patto.

2. Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica di ogni Stato che ha ratificato il Patto o che vi ha aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Il presente Protocolo sarà aperto all'adesione di ogni Stato che ha ratificato il Patto o che vi ha aderito.

4. L'adesione avverrà con il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

5. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito del deposito di ciascun strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 8

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, tale Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 9

Le disposizioni del presente Protocollo si applicano senza alcuna limitazione o eccezione a tutte le unità costitutive degli Stati Federativi.

Articolo 10

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 48 del Patto:

a) sulle riserve, le comunicazioni e le notifiche ricevute a titolo dell'articolo 2 del presente Protocollo;

b) delle dichiarazioni pronunciate in virtù degli articoli 4 o 5 del presente Protocollo;

c) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità con l'articolo 7 del presente Protocollo;

d) della data alla quale il presente Protocollo entrerà in vigore in conformità con l'articolo 8 di quest'ultimo.

Articolo 11

1. Il presente Protocollo i cui testi in lingua inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati di cui all'articolo 48 del Patto.

Certifico che il testo precedente è una copia conforme del Secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989 il cui originale è depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dove detto Protocollo è stato aperto alla firma.

Per il Segretario generale,
Il Consigliere giuridico:

Carl-August Fleichhauer

Nazioni Unite, New York,
6 Febbraio 1990

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 929):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 14 luglio 1994.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 luglio 1994, con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla III commissione il 3 agosto 1994; 18 ottobre 1994.

Relazione scritta annunciata il 20 ottobre 1994 (atto n. 929/*A* - relatore on. LOVISONI).

Esaminato in aula e approvato il 26 ottobre 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 1074):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 novembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 22 novembre 1994.

Esaminato in aula e approvato il 23 novembre 1994.

94G0774

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(6652500) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**

— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189